

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 30

CODICE ENTE N. 11299

15/07/2011

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA

L'anno **duemilaundici** il giorno **quindici** del mese di **Luglio** alle ore **21.00**, nella Sede Municipale.

Previo notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta **ORDINARIA** di **PRIMA** convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

	Carica	Presente
Bonazzi Ermanno	Sindaco	SI
Pasini Maria Angela	Vice Sindaco	SI
Perotti Manuele	Assessore-Consigliere	SI
Torri Pierangelo	Consigliere	SI
Cuomo Ulloa Francesca	Assessore-Consigliere	SI
Bruni Matteo	Consigliere	AG
Thierry Emanuele Rodolfo	Consigliere	NO
Bertolini Maria Candida	Assessore-Consigliere	AG
Gelosa Davino	Assessore-Consigliere	SI
Chiolini Marco	Consigliere	SI
Strazzi Gianfranco	Consigliere	SI
Micucci Domenico	Consigliere	SI
Rinaldi Sebastiano	Consigliere	NO
Catalani Pierlucas	Consigliere	NO
Bettolini Pietro	Consigliere	NO
Clenzi Andrea Angelo	Consigliere	NO
Ragni Oscar	Consigliere	NO
	Presenti n°9	Assenti giustificati n° 2 Assenti n° 6
D'Alessandro Antonio	Assessore Esterno	Assente

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Supplente Sig. **Bianco dott. Mario** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il SINDACO Sig. **Bonazzi Ermanno**, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a discutere e a deliberare sulla proposta di cui all'argomento in oggetto.

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA

IL SINDACO – PRESIDENTE

Rende noto ai Consiglieri Comunali che sono state introdotte percentuali di riduzioni sulle attività produttive che prevedono la produzione di rifiuti speciali e quindi smaltibili in proprio perché non assimilabili. Le percentuali di riduzione calcolate dagli uffici sono ricavate dal calcolo dell'incidenza percentuale della parte variabile proposta relativa alla produzione del rifiuto speciale in base ai codici previsti a livello nazionale dalla Legge di istituzione della TIA. Poiché il presupposto impositivo dell'applicazione della tassa rifiuti si gioca sulla presenza umana in compresenza di macchine ed attrezzature che producono rifiuti speciali, le percentuali di riduzione determinate consentono di tenerne conto nell'individuazione delle superfici da tassare.

Chiede ed ottiene la parola il Vice Sindaco – Assessore dott.ssa Pasini la quale riferisce che questo fenomeno è presente di più nelle aree artigianali per la commistione tra rifiuti domestici e industriali. I criteri adottati ripercorrono quelli che disciplinano la TIA (Tariffa Igiene Ambientale). Indi procede nella lettura delle percentuali di incidenza delle riduzioni nelle varie categorie.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Comunale Sig. Strazzi Gianfranco il quale rende noto che le modifiche al regolamento di cui trattasi sono state discusse e condivise nella riunione dei capigruppo, l'obiettivo è che paghino il giusto tutti.

Conclusisi gli interventi come sopra riportati per sunto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 13/03/1995 e s.m.i.;

Preso atto della necessità di adeguare le norme regolamentari vigenti alle mutate situazioni contributive del territorio, anche in relazione alle richieste pervenute;

Vista la proposta di deliberazione predisposta in data 06/07/2011 dal Responsabile di Area Finanziaria, avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA"

Ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto che le modifiche di cui trattasi sono state approvate, senza rilievi, nella riunione dei Capigruppo Consiliari tenutasi lo scorso 11/07/2011, convocata con atto prot. 5546 del 06/07/2011 e rettificata per vie brevi;

Visti gli allegati pareri favorevoli resi dai Funzionari Responsabili in ordine alle proprie competenze;

Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta di deliberazione predisposta in data 06/07/2011 dal Responsabile di Area Finanziaria avente ad oggetto "REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA.
2. Di recepire, in sede di prima applicazione, le modifiche regolamentari introdotte già nell'emissione del ruolo 2011, in deroga a quanto stabilito in linea generale sulla validità delle richieste di detassazione/riduzione, demandando agli uffici gli adempimenti conseguenti.

Successivamente con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in forma palese;

Delibera

di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire il regolare svolgimento dei servizi connessi.

COMUNE DI TRAVACO' SICCOMARIO

PROVINCIA DI PAVIA

Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni approvato con deliberazione di C.C. n. 12 del 13/03/1995 e s.m.i.;

Visto l'art. 184 del D.Lgs, 152/2006 -"codice dell'Ambiente"- che individua le varie tipologie di rifiuti classificandoli, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e pericolosi;

Visto il DPR n. 158 del 27/04/1999;

Dato che atto che sono classificati come rifiuti speciali, e quindi non più assimilabili agli urbani:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

Considerato che nessuna modifica è stata attualmente introdotta nella norma regolamentare comunale in attesa dell'emanazione dei decreti attuativi previsti dal sopra

citato D.Lgs, e che occorre adeguare la disciplina comunale alle mutate richieste del territorio;

Dato atto che l'art. 62 c.3 del D.Lgs. 507/93 recita:

“Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti. Ai fini della determinazione della predetta superficie non tassabile il comune può individuare nel regolamento categorie di attività produttive di rifiuti speciali tossici o nocivi alle quali applicare una percentuale di riduzione rispetto alla intera superficie su cui l'attività viene svolta”

Preso atto della carenza di disciplina regolamentare in ordine alla determinazione della superficie tassabile in relazione alla tipologia di rifiuto prodotto, pur in presenza dei presupposti fondamentali per l'applicazione dell'imposizione tributaria (nello specifico l'esistenza del servizio comunale di smaltimento e della presenza umana);

Ritenuto opportuno regolamentare la definizione di situazioni contributive di dubbia interpretazione alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza predominante in materia;

Dato atto che dall'istruttoria condotta dagli Uffici in relazione alla determinazione dei coefficienti di riduzione individuabili per ogni singola attività, determinati attraverso un procedimento comparativo TARSU/TIA con riferimento all'incidenza della quota di tariffa relativa alla parte variabile sulla tassa ordinaria deliberata dall'Ente, ha portato all'individuazione dei seguenti coefficienti di riduzione :

CATEG.	DESCRIZIONE	INCIDENZA %
B2	Commercio ingrosso magazzino. Esposizione	28
E2	Stabilimenti industriali e artigianali con capannoni produttivi	
	Carrozzerie. Autofficine. Elettrauto	79
	Attività industriali	36
	Attività artigianali	47
B1	Campeggi, distributori carburanti	52
E3	Botteghe artigiane (falegnami, idraulici parrucchieri, lavanderie)	56
A4	Depositi di stoccaggio	31

PROPONE

- Di sostituire l'art. 8 del vigente Regolamento per l'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni con il seguente:

ART. 8 – Locali ed aree tassabili con superficie ridotta

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali , tossici e nocivi , e qualora non risulti possibile quantificare la superficie non tassabile in aree che presuppongano comunque la presenza umana, sono individuate le seguenti tipologie di attività soggette alla riduzione percentuale della superficie complessiva di applicazione del tributo nelle misure sotto indicate , nel rispetto delle norme vigenti:

CATEG.	DESCRIZIONE	Riduzione %
B2	Commercio ingrosso magazzino. Esposizione	28
E2	Stabilimenti industriali e artigianali con capannoni produttivi	
	Carrozzerie. Autofficine. Elettrauto	79
	Attività industriali	36
	Attività artigianali	47
B1	Campeggi, distributori carburanti	52
E3	Botteghe artigiane (falegnami, idraulici parrucchieri, lavanderie)	56
A4	Depositi di stoccaggio	31

2. La tassa non è dovuta per l'occupazione o la detenzione di aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni , mentre è dovuta per l'occupazione di aree scoperte pertinenziali o accessorie ad altri immobili, sempre che tali aree siano suscettibili di produrre rifiuti.

3. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma si fa riferimento a criteri di analogia.

4. Le riduzioni delle superfici sono applicate sulla base di elementi e dati contenuti nella denuncia originale, integrativa o di variazione con effetto dall'anno successivo; è fatto salvo il disposto dell'art. 66 comma6 del D.LGS. 507/1993.

- Di sostituire, al fine di evitare incongruenze, il comma 1 dell'art. art. 9 bis con il seguente:

1) Secondo quanto stabilito dal D. Lgs. n. 152/2006 (Decreto ambientale), si sancisce quanto segue:

- Sono rifiuti speciali quelli derivanti da attività agricole, da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali, da attività commerciali e di servizio, come stabilisce l'art. 184, comma 3 del D. Lgs. n. 152/2006;
- Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano in aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico; allo stesso modo, non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con le seguenti superfici:

- Superfici di vendita superiori a 450 mq. nei comuni con meno di 10.000 abitanti;
- Superfici di vendita superiori a 750 mq. nei comuni con più di 10.000 abitanti;

(art. 195, comma 2, lett. e), quinto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006);

- Ai rifiuti che saranno dichiarati assimilati verrà applicata una nuova tariffazione, secondo regole fissate dal Regolamento comunale all'art. 8, nel rispetto dei criteri dettati dal art. 195, comma 2, lett. e), secondo, terzo e quarto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;
- La stessa tariffazione non si applica, e non si applica neppure la Tarsu, per gli imballaggi secondari e terziari per i quali risulti documentato il non conferimento al servizio di gestione dei rifiuti urbani e l'avvio al recupero e riciclo diretto tramite soggetti autorizzati (art. 195, comma 2, lett. e), sesto periodo, del D. Lgs. n. 152/2006;
- Di recepire, in sede di prima applicazione, le modifiche regolamentari introdotte già nell'emissione del ruolo 2011, in deroga a quanto stabilito in linea generale sulla validità delle richieste di detassazione/riduzione, demandando agli uffici gli adempimenti conseguenti.
- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, al fine di consentire

Lì 06/07/2011

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA
Dr. Mariateresa Palestra



Pareri su Proposte:

ord

Comune Di Travaco' Siccomario

Proposta Nr. 28

**Oggetto: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI - MODIFICA**

Ufficio Parere	Data Firma del Parere	Favorevole
Ufficio Proponente (Ragioneria)	06/07/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
Parere Favorevole	Palestra Dr.Mariateresa	
Ragioneria	06/07/2011	<input checked="" type="checkbox"/>
Parere Favorevole	Palestra Dr. Mariateresa	
Segretario Comunale		<input type="checkbox"/>
Revisore		<input type="checkbox"/>

DELIBERA C.C. N. 30 DEL 15/07/2011

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Bonazzi Ermanno

IL SEGRETARIO COMUNALE SUPPLENTE
F.to Bianco dott. Mario

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale e' stato affisso all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 26.07.2011 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì, 26.07.2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Nigro dott.ssa Fausta

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Nigro dott.ssa Fausta

Dichiarazione di esecutività

La presente deliberazione:

☐ E' divenuta esecutiva il _____ per decorrenza termini.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
